

COMUNE DI OSASIO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE DA DESTINARE AI CIRCHI E ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione delle aree comunali per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi equestri e delle manifestazioni di intrattenimento occasionale, nonché le modalità di svolgimento di tale attività in ossequio ai dettami della Legge 18 marzo 1968 n. 337 e s.m.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche, per quanto compatibili, alle attività di cui al primo comma esercitate sulle aree private non recintate.

Art 2 – Determinazione delle aree

1. Le attività di cui all'art 1 sono espletate esclusivamente nelle aree all'uopo individuate con idoneo provvedimento amministrativo della Giunta Comunale che viene aggiornato ogni 2 anni.

2. Le aree così individuate possono essere utilizzate, ove necessita, anche per altre finalità diverse da quelle indicate nel precedente articolo.

3. Ove temporaneamente ed eccezionalmente sprovvisti di aree di cui all'art. 9 della L. 337/68, possono essere utilizzate aree libere e disponibili, aventi anche altra destinazione d'uso.

Art.3 Concessione dell'area

1. Il provvedimento amministrativo di concessione per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è rilasciato dal Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa e determina l'obbligo al pagamento per l'occupazione del suolo pubblico e per il servizio di smaltimento rifiuti.

2. Qualora l'attività venga svolta in area privata è necessario il nulla osta in forma scritta del proprietario dell'area stessa.

TITOLO II –SPETTACOLI VIAGGIANTI-

Art. 4 - Definizione dell'attività dello spettacolo viaggiante

Sono spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, anche se in maniera stabile.

Le attrazioni di spettacolo viaggiante debbono avere la denominazione e le caratteristiche tecnico costruttivi e funzionali indicate nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell' Art 4 della Legge 337/1968

Art.5 - Istanza di concessione

Per svolgere l'attività di spettacolo viaggiante in aree di proprietà comunale occorre essere in possesso:

- della concessione comunale per l'occupazione di suolo pubblico
- dell'autorizzazione di esercizio prevista dall'art. 69 del R.D. 18.06.1931 n.773 - T.U.L.P.S.
- dell'autorizzazione comunale e temporanea (ai sensi dell'art.69 del R.D. 18.06.1931 n.773 - T.U.L.P.S.)

Nell'istanza su carta legale devono essere indicati:

- a) le generalità del titolare dell'attività, residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni, numero telefonico e di fax dove inoltrare le comunicazioni, il codice fiscale.
- b) La tipologia delle attrazioni che si intendono installare, secondo la denominazione risultante della licenza comunale con la specificazione dei diversi tipi di gioco e l'indicazione delle misure delle strutture, che siano tra quelle incluse nell'elenco di cui all'art 4 della Legge 337/68 predisposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, regolarmente registrate ai sensi del D.M. 18 Maggio 2009.
- c) Il periodo richiesto per l'installazione delle strutture con data di inizio e fine e la durata dell'occupazione dell'area richiesta .

Nelle domande relative alle attrazioni consistenti in giochi di abilità o di fortuna che prevedono la vincita di premi deve essere specificato che non siano impiegati animali.

Alla domanda dev'essere allegata copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza, in corso di validità.

In caso di domande concorrenti si terrà conto delle seguenti priorità, nell'ordine esposto;

- anzianità di frequenza nel Comune
- anzianità di data dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
- data di presentazione della domanda.

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio, le operazioni saranno effettuate presso il Servizio di Polizia Municipale alla presenza degli esercenti ammessi al medesimo.

Art.6 – Rilascio della Concessione dell'area

Il Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa provvede al rilascio della concessione delle aree per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante;

L'interessato in caso di accoglimento dell'istanza per la concessione dell'area dovrà produrre nel termine di 15 giorni prima della data di inizio dell'attività la sottoelencata documentazione:

- copia conforme del certificato di collaudo statico in origine e/o della verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, elettrici ed idraulici dell'attrazione, sottoscritta da idoneo tecnico all'uopo abilitato.
- Fotocopia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione valida per il periodo della manifestazione (l'originale deve essere esibito al momento dell'installazione)
- autocertificazione antimafia ai sensi della normativa vigente.

Al momento dell'installazione dovrà essere prodotto certificato di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti a firma di professionista abilitato e dichiarazione ai sensi della Legge 46/90 per gli impianti elettrici. Può, altresì, essere presentata la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall'esercente purchè esso dimostri di aver ottenuto l'approvazione dei relativi progetti ai sensi dell'art 7 del Decreto del Ministero dell'Interno 19.08.1996. La mancanza del predetto certificato comporta la revoca dell'autorizzazione.

La mancata integrazione alla domanda della documentazione richiesta comporterà la decadenza dell'autorizzazione e nel caso di una pluralità di domande, la relativa assegnazione al richiedente che segue in graduatoria.

L'autorizzazione, rilasciata al momento dell'installazione, dopo parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza, dovrà indicare i dati dell'operatore, la tipologia della struttura oggetto dell'autorizzazione, il periodo di montaggio e smontaggio.

Almeno 30 giorni prima della manifestazione viene comunicato per iscritto, agli interessati, l'accoglimento della domanda e nello stesso termine vengono comunicati i dinieghi agli operatori non ammessi.

Art.7 Durata e revoca della concessione

L'occupazione dell'area pubblica da parte degli esercenti il pubblico spettacolo ha carattere temporaneo ed è limitata al periodo indicato nell'autorizzazione.

L'Amministrazione comunale potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare l'autorizzazione per inosservanza dei regolamenti comunali e delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dall'A.S.L. e di tutte le altre condizioni indicate nell'atto.

L'occupazione dell'area pubblica può essere revocata per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico o in caso di eventi eccezionali per i quali l'Amministrazione debba disporre dell'area data in concessione.

Art. 8 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario risponde per il proprio operatore per quello dei dipendenti e collaboratori, per eventuali danni a persone o cose, che si dovessero verificare nel periodo della concessione, in conseguenza e in dipendenza dell'installazione, dell'esercizio, del montaggio e dello smontaggio delle attrazioni sollevando da ogni qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

1. Il provvedimento negativo può essere oggetto di opposizione al Sindaco da parte dell'interessato. L'opposizione al Sindaco deve essere presentata entro i 15 giorni successivi alla data di notifica del diniego. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, o la data di deposito presso il protocollo del Comune.
2. Il Comune è tenuto a dar esito all'opposizione entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione.

Art. 9 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario di un'area per attrazioni viaggianti o circensi è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e della tariffa asporto rifiuti relativi al periodo di effettiva occupazione e nel rispetto dei vigenti Regolamenti.
 - b) versamento alla Tesoreria comunale, entro i termini che verranno fissati dal Comune, di una cauzione il cui importo verrà stabilito in proporzione al numero ed alla categoria delle attrazioni o del circo; la cauzione sarà restituita a conclusione della manifestazione, previo accertamento che non siano stati arrecati danni ai beni pubblici; nel caso ne fossero riscontrati la stessa viene incamerata nella quantità necessaria per il risarcimento; la cauzione non viene restituita in caso di mancata partecipazione alla manifestazione per motivi che non siano di forza maggiore La cauzione a favore del Comune è prestata mediante deposito in denaro o assegno circolare intestato al comune o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.
 - c) occupazione dell'area ottenuta in concessione esclusivamente con l'attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie concessa;
 - d) non cedere a terzi la concessione;
 - e) rispettare incondizionatamente le disposizioni emanate di volta in volta con ordinanza del Responsabile;
 - f) tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti e conferendo gli stessi in appositi contenitori, previ accordi con il servizio di Nettezza Urbana;
 - g) tenere ben esposta l'autorizzazione comunale;
 - h) rispettare la data di inizio e fine occupazione.
 - i) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dall'autorità competente;
 - j) restituire al termine della concessione l'area libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna;
 - k) collocare le carovane abitazione ed i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dal Comune, oppure in diversa area privata previa preventiva comunicazione al Comune;
 - l) tenere comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti;
 - m) non utilizzare le aree concesse e le immediate vicinanze del parco per carriaggi, carovane ed automezzi.
2. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario all'area occupata dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, il Comune può far eseguire i lavori di ripristino a spese del concessionario.
3. È vietata ogni forma di subconcessione. In caso di accertata infrazione sarà revocata la concessione per l'attrazione oggetto della subconcessione, e la concessione stessa non verrà rilasciata.

Art.10 – Verifica della sicurezza dei luoghi sede della manifestazione.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo,al chiuso come all'aperto,può essere rilasciata solamente dopo che il locale o le attrezzature siano state riconosciute idonee e agibili ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità.

A tal fine, il comune può acquisire il prescritto parere di agibilità avvalendosi della Commissione Comunale di Vigilanza.

Art. 11 – Stand gastronomici

Quando viene effettuata somministrazione e vendita di alimenti e bevande dev'essere presentata una richiesta di autorizzazione temporanea ai sensi dell' art 10 L.R. 38/2006.

I commercianti sono soggetti al rispetto del presente Regolamento per quanto riguarda la concessione dell'area.

Art. 12 – Sanzioni

L'inosservanza delle norme del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da €25 a €500 con la procedura di cui alla legge 689/81 e successive modifiche

Art.13 – Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione all'Albo Pretorio e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.